

Annotazione ex post sulla cartella clinica: un falso con due facce. “Civile” e “penale” a confronto davanti al Tribunale di Milano.

di **Camilla Carminati**

Sommario: **1.** La vicenda e l’esito del giudizio. **2.** Di cosa stiamo parlando? Introduzione ai reati di falso e analisi della “tollerabilità” della falsificazione. **3.** *De communi ad particolare:* la natura dell’alterazione. **4.** Un tentativo di sintesi analitica. **5.** Conclusioni.

1. La vicenda e l’esito del giudizio

La sentenza in commento¹ riguarda un contenzioso civile relativo alla falsità materiale parziale di una cartella clinica, originato da una querela di falso introdotta con atto di citazione dagli eredi di un paziente deceduto presso un’azienda di sanità pubblica, nei confronti della stessa. In particolare, l’oggetto della controversia concerne l’intervento a mano libera da parte di un soggetto non identificato sul c.d. “report di stampa” contenente il riepilogo di un esame emo-gasanalitico², consistente nello “sbarramento” del termine «arterioso» stampato alla voce «tipo di campione» e l’apposizione della dicitura «venoso?». Secondo il Tribunale, la definizione del “falso” quale “attestazione diversa dal vero” non è applicabile al caso di specie, poiché l’aggiunta manoscritta dall’autore ignoto, riconducibile verosimilmente a un membro del personale sanitario, «esprime un apprezzamento e non certifica un fatto – ossia la natura del campione – sostituendolo al risultato del macchinario».

L’ordito argomentativo del provvedimento può essere riassunto in due passaggi interpretativi.

In un primo momento, il giudice si dedica alla collocazione del *report* di stampa dell’esame emo-gasanalitico nell’ambito del c.d. atto pubblico.

Condivisibilmente, secondo il Tribunale, il combinato disposto dell’art. 2699 c.c. e la definizione generale del Ministero della Sanità in relazione alla c.d. cartella clinica³ non danno luogo a significativi dubbi interpretativi. A conferma della

¹ Trib. Milano, sez. XV civile, 20 aprile 2023, n. 4819.

² L’esame consiste in un prelievo di una piccola quantità di sangue finalizzato alla misurazione dei livelli di ossigeno e di anidride carbonica circolante, nonché il valore del PH sanguigno del paziente.

³ Definita «lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero».

bontà della tesi, l'art. 26 del Codice di deontologia medica⁴ riporta nel dettaglio le condotte doverose nell'ambito della tenuta della cartella clinica, precisando la necessità di motivare e sottoscrivere eventuali correzioni successive apportate agli atti contenuti nella documentazione. Del resto, la giurisprudenza di legittimità, sin dagli anni Settanta, riconosce la qualifica di atto pubblico alla cartella clinica poiché «compilata da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; i dati che in essa figurano hanno rilevanza giuridica. La cartella clinica è un documento originale, fonte primaria di quanto in essa riportato»⁵.

Nel corso degli anni, peraltro, tale interpretazione è rimasta immutata, dovendosi segnalare inoltre l'estensione dei reati di falso a tutte le cartelle cliniche a prescindere dalla natura del rapporto che vincola il professionista sanitario e il paziente; in particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che il pubblico ufficiale che può essere chiamato a rispondere dei reati di falso, ideologico e materiale non è «solo il medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, o con enti di assistenza e di previdenza, ma anche il sanitario che presta la sua attività professionale presso una clinica privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale in quanto, anche in tale veste, svolge una pubblica funzione e concorre alla formazione della volontà dello Stato nella tutela della salute dell'assistito»⁶.

Collocato il *report* di stampa dell'esame emo-gasanalitico nell'ambito degli atti pubblici, il secondo e conclusivo passaggio della sentenza è inquadrare la condotta dell'autore negli illeciti di falso in atto pubblico e, in particolare, il reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p.

Il giudice rileva, come già accennato, che la postilla manoscritta aggiunta al *report* non ha comportato un'alterazione del vero ma, al contrario, l'espressione di un dubbio diagnostico del sanitario in relazione all'esame; si tratterebbe in definitiva di un commento inserito successivamente non in grado di alterare il

⁴ «Art. 26 – Cartella clinica

Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell'evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte.

Il medico riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell'eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua redazione.

Il medico registra nella cartella clinica i modi e i tempi dell'informazione e i termini del consenso o dissenso della persona assistita o del suo rappresentante legale anche relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in casi di arruolamento in protocolli di ricerca».

⁵ Cfr. Cass. pen., sez. VI, 30 giugno 1975, in *Foro it.*, vol. 100, *Parte seconda: giurisprudenza penale*, 1977.

⁶ Cfr. Cass. civ., sez. V, 13 luglio 2021, n. 19974, in *DeJure*.

contenuto originario del *report*, che risulta perfettamente leggibile. Ciò che in concreto è accaduto è che il macchinario ha processato il materiale ematico qualificandolo come arterioso e un soggetto, successivamente, ha segnalato una sospetta origine venosa del materiale oggetto dell'emo-gasanalisi; operazione che, secondo il Tribunale, «risulta innocua o inoffensiva rispetto al bene della fede pubblica, in virtù dell'inidoneità della stessa a trarre in inganno la collettività, non essendo lesa la sua fiducia nella genuinità del documento; [non risulta lesa nemmeno] l'interesse specifico che il contenuto del documento, quanto alla provenienza e veridicità, garantisce».

2. Di cosa stiamo parlando? Introduzione ai reati di falso e analisi della "tollerabilità" della falsificazione.

Al fine di valutare la correttezza o meno della decisione in commento è necessario "passare multidisciplinarmente dal civile al penale" e riassumere brevemente gli approdi interpretativi in relazione ai reati di falso previsti dagli artt. 476 e ss. c.p.⁷.

I reati di falso sono posti a tutela della fede pubblica, da intendersi come la fiducia che la collettività ripone in determinati oggetti, simboli o atti della cui veridicità deve potersi fare affidamento per rendere più sicuri ed affidabili i traffici giuridici⁸.

È utile sottolineare il fatto che il falso, nella maggior parte dei casi, non è mai fine a se stesso ma risulta essere preordinato a un fine ulteriore, sia di natura patrimoniale, sia di natura non patrimoniale. Per tale ragione, un orientamento dottrinale⁹, che nel corso degli anni ha guadagnato sempre più consensi anche nella giurisprudenza¹⁰, ha ipotizzato la natura c.d. plurioffensiva dei reati di falso,

⁷ Esiste pacificamente infatti nel nostro ordinamento un "principio di realtà", che impone che «l'interpretazione (...) de[bba] guardare ai risultati pratici e collaudare su di essi la bontà delle possibili soluzioni interpretative (...), scartando via via i significati inaccettabili perché (...) assurdi (...) [o] incoerenti».

Così F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. II. Delitti contro il patrimonio*, Milano, 2014, 15, corsivi presenti nell'originale; cfr. anche, ID., *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2019, 24.

⁸ F. BOTTALICO, sub art. 476, in E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Codice penale commentato*, Milano, 2015, 2259 e A. DI CLEMENTE, *Falso innocuo: imprescindibilità del giudizio sulla rilevanza della funzione documentale dell'atto*, in *Cammino Diritto – Rivista di formazione giuridica*, 11 novembre 2022.

⁹ *Ex plurimis*, F. ANTOLISEI, *Sull'essenza dei delitti contro la fede pubblica*, in AA.VV., *Studi in memoria di A. Rocco*, I, Milano, 1952, 68 e ss. F. CRIMI, *Falso (delitti di)*, in *D. disc. pen., Agg.to*, IV, I, Torino, 2008, 96 e ss. e I. GIACONA, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, Torino, 2007, 91.

¹⁰ In tal senso, Cass., SS.UU., 18 dicembre 2007 n. 46982 in *DeJure*: «Le Sezioni Unite ritengono, dunque, che nei delitti di falso l'offesa non si esaurisca nel danno sociale connesso all'alterazione della verità (cioè alla condotta di falso in sé e per sé), ma possa

dal momento che gli stessi sarebbero posti a tutela sia della fede pubblica, sia dell'interesse soggettivo a che determinati documenti e atti siano veri e genuini.¹¹

Con particolare riferimento al precetto penalmente sanzionato, è fondamentale la distinzione tra il falso materiale e il falso ideologico. Secondo l'orientamento prevalente, il falso materiale è caratterizzato da una "non genuinità" del documento, che si risolve nella contraffazione – il documento è compilato da una persona diversa da quella da cui appare provenire – o nell'alterazione – il documento subisce delle modifiche successivamente alla sua formazione definitiva¹².

Il falso ideologico, al contrario, è caratterizzato dalla "non veridicità"; l'illecito, in quest'ultima ipotesi, si configura in caso di attestazione di fatti che non si sono effettivamente verificati o di dichiarazioni che non sono state effettivamente rese da determinati soggetti.

La falsificazione, in questo contesto, non pregiudica l'autenticità del documento in sé, poiché questo rimane genuino provenendo effettivamente dall'autore designato ed essendo privo di alterazioni successive; ad essere minata è la veridicità delle informazioni contenute nel documento, le quali non rispecchiano la realtà dei fatti o delle dichiarazioni riportate^{13 14}.

comprendere anche la lesione dello specifico interesse giuridico direttamente inciso. [...] In conclusione, la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto: "i delitti contro la fede pubblica tutelano anche il soggetto sulla cui concreta posizione giuridica l'atto incide direttamente, soggetto che, in tal caso, è legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione"».

¹¹ Trattasi, invero, di una problematica dai risvolti decisamente rilevanti dal momento che, qualora si optasse per la natura plurioffensiva dei reati di falso, il privato danneggiato dalla condotta falsificatoria diverrebbe a tutti gli effetti persona offesa dal reato, ottenendo tutte le garanzie che l'ordinamento riconosce a tale categoria. F. BOTTALICO, sub *art. 476*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA, *op. cit.*, 2259.

¹² R. BARTOLI, Le falsità documentali, in M. PELISSERO, R. BARTOLI (a cura di) *Reati contro la fede pubblica* in C. PALAZZO, C. E. PALIERO (diretto da), *Trattato teorico pratico di diritto penale*, Torino, 2010, 104 e ss. e M. MANTOVANI, sub *I delitti contro la fede pubblica*, in M. MANTOVANI, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 2009, 317 e ss.

¹³ M. MANTOVANI, sub *I delitti contro la fede pubblica*, *op. cit.*, 318 e A. DI CLEMENTE, *Falso innocuo: imprescindibilità del giudizio sulla rilevanza della funzione documentale dell'atto*, *op. cit.*

¹⁴ I reati di falso sono strutturati come illeciti di pericolo, l'offesa al bene giuridico (*rectius*, ai beni giuridici) può dunque consistere in una lesione effettiva oppure in un'esposizione a pericolo, in un documento potenziale del bene derivante dalla condotta attiva od omissiva posta in essere da uno o più soggetti. N. PISANI, sub *Delitti contro la fede pubblica* in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2011, 475 e ss.

La nebulosità intrinseca¹⁵ del bene giuridico della fede pubblica – e, più in generale, la questione dei beni giuridici tutelati dai reati di falso – ha creato un inevitabile attrito con il principio di offensività^{16 17}.

Seguendo tale tracciato, la giurisprudenza ha individuato tre categorie di reati di falso ritenute non punibili, il cui comun denominatore è riscontrabile nell'inidoneità della condotta a cagionare un *vulnus* o, comunque, a esporre a pericolo il bene giuridico tutelato; definiti dalla dottrina "tollerabili" o "inoffensivi"¹⁸, vengono dunque in rilievo il falso innocuo, il falso inutile e il falso grossolano.

Il falso grossolano, in primo luogo, corrisponde a una condotta falsificatoria macroscopicamente rilevabile, inidonea a trarre in inganno i consociati e, di conseguenza, a mettere in pericolo o ledere il bene giuridico della fede pubblica¹⁹. L'inutilità del falso, invece, può essere ritenuta sussistente allorché la condotta falsificatoria ricada su atti o documenti irrilevanti o, comunque, inidonei a influire su una decisione²⁰; la giurisprudenza ha rinvenuto il fondamento dell'esclusione della punibilità del falso inutile nell'inesistenza dell'oggetto²¹.

Per quanto di maggior interesse in questa sede, tra i falsi tollerabili viene infine annoverato il falso innocuo, talvolta confuso con il falso inutile ma dai tratti

¹⁵ Sull'argomento, F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, *passim* e A. MANNA, *Aspetti problematici dei delitti di falso*, *op. cit.*, 6.

¹⁶ Ora considerato legittimato a livello costituzionale dagli artt. 25 co. II e 27 co. II e III Cost alla luce delle recenti pronunce della Corte di cassazione. Cfr., *ex plurimis*, Corte cost. sent. 10 luglio 2002 (dep. 17 luglio 2002), n. 354 in *DeJure*: «Una contravvenzione che assumerebbe, quindi, i tratti di una sorta di reato d'autore, in aperta violazione del principio di offensività del reato, che nella sua accezione astratta costituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale posto sotto il presidio di questa Corte (sentenze n. 263 del 2000 e n. 360 del 1995). Tale limite, desumibile dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, nel suo legame sistematico con l'insieme dei valori connessi alla dignità umana, opera in questo caso nel senso di impedire che la qualità di condannato per determinati delitti possa trasformare in reato fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito penale».

¹⁷ La tutela penale deve infatti avvenire nella forma dei beni giuridici tutelati e tutelabili e presuppone l'esistenza di un *vulnus* o una messa in pericolo di un diritto astrattamente riconducibile a un bene giuridico. Il concetto di *extrema ratio* del diritto penale consente l'applicazione della sanzione penale previa verifica della concreta offensività della condotta tenuta dal soggetto agente. M. DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, Fascicolo n. 4/2013, 7.

¹⁸ A. MANNA, *Aspetti problematici dei delitti di falso*, in *Archivio Penale*, Fascicolo n. 3 – settembre – dicembre 2021 (web), 1° dicembre 2021, 6 e ss.

¹⁹ F. BOTTALICO, sub art. 476, in E. DOLCINI, G.L. GATTA, *op.cit.*, 2259.

²⁰ A. MANNA, *Aspetti problematici dei delitti di falso*, *op. cit.*, 7.

²¹ Cass., sez. V, 5 luglio 1990, n. 11498, in *DeJure*.

caratteristici nettamente differenti e decisamente più complessi. In particolare, l'innocuità di un falso deriva dalla concreta valutazione della sua efficacia in rapporto alla situazione da decidere²²; più semplicemente, il falso innocuo comporta un'alterazione non rilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto o del documento, inidonea a modificare il senso e a compromettere la funzione documentale dell'atto²³.

La tripartizione dei falsi consentiti e tollerabili ivi riportata è stata oggetto di discussione nella recente giurisprudenza, con particolare riguardo alla complessa categoria del falso innocuo; la Corte di cassazione ha affermato in più occasioni che la condotta di falsificazione non può mai essere ritenuta innocua dal momento che, in ogni caso, comporta un *vulnus* al bene giuridico della fede pubblica. La condotta falsificatoria, secondo la posizione attuale della giurisprudenza, può essere ritenuta inutile se ricade su atti o documenti irrilevanti o, comunque, incapaci di influire su una decisione; se, al contrario, la stessa ha ad oggetto un atto pubblico avente una specifica valenza probatoria, non potrà mai essere considerata innocua²⁴.

In termini ancor più espliciti, l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente ha escluso la possibilità di ritenere sussistente il falso innocuo nelle ipotesi in cui il vaglio attiene a una falsità documentale in atti di natura pubblica; l'innocuità può essere rinvenuta, in via residuale, nelle ipotesi di atto del tutto inesistente o radicalmente nullo²⁵.

Si tratta di un orientamento relativamente recente che, tuttavia, ha ottenuto un rilevante sostegno dalle successive pronunce della Corte di cassazione e che

²² A. DE MARSICO, *Falsità in atti*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Giuffrè, 1968, 561 e ss.

²³ Cass., sez. V, 19 giugno 2008, n. 38720 in *DeJure*.

²⁴ «sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele attestazione, nel falso ideologico, è del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplica effetti sulla sua funzione documentale, funzione documentale che non è solo quella immediatamente riconducibile alla natura dell'atto e allo scopo per il suo tramite realizzato, essendo la funzione documentale dell'atto pubblico, e a maggior ragione di quello fidefaciente, non circoscrivibile al suo contenuto inteso in senso stretto, funzionalmente e strettamente correlato, cioè, allo specifico atto posto in essere, non essendo questo scindibile dal complessivo contesto probatorio-documentale in cui si inserisce, che è, a ben vedere, quello che gli conferisce il crisma della sua stessa natura pubblica nella parte in cui dà atto della sua provenienza da un determinato pubblico ufficiale, o contribuisce, comunque, a dargli tale valenza». (Cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. V, 18 marzo 2019, n. 23891 in *DeJure*).

²⁵ R. BARTOLI, *Le falsità documentali*, in M. PELISSERO, R. BARTOLI (a cura di), *op. cit.*, 344 e ss.

Cass., sez. V, 3 novembre 1988, n. 10715 in *Giur. It.*, 1990, II.

rappresenta un tentativo di correlare l'innocuità della condotta falsificatoria all'oggettività giuridica del reato²⁶.

Infine, per quanto riguarda l'aspetto quantitativo e qualitativo dell'alterazione del documento ai fini di un giudizio di innocuità, giova rilevare che quest'ultima non risulta in alcun modo scontata nel momento in cui la falsificazione ha ad oggetto elementi non strettamente "tipici" dell'attestazione. Anzi, l'idoneità funzionale di tutti gli elementi e le componenti dell'atto pubblico alla certificazione e all'asseverazione dai fatti riportati rende rilevante qualsiasi alterazione avente ad oggetto gli elementi accessori, con particolare riguardo a quelli che contribuiscono alla prova dei fatti riportati nell'atto pubblico²⁷.

L'accennata inafferrabilità del bene giuridico tutelato dai reati di falso ha inevitabilmente comportato difficoltà nella ricostruzione della tipicità soggettiva²⁸.

Più nel dettaglio, la giurisprudenza ormai granitica²⁹ ha ristretto il dolo dei delitti di falso, e, più in generale, dei delitti contro la fede pubblica, alla «coscienza e volontà dell'*immutatio veri*», alla mera consapevolezza dell'alterazione del vero, non richiedendo necessariamente l'*animus nocendi vel decipiendi*, ovvero la rappresentazione e la volontà di recare un'offesa³⁰.

Nei reati di falso a c.d. dolo generico, pertanto, l'elemento soggettivo viene presunto e derivato dal comportamento materiale del reo, generando quello che storicamente è stato descritto come *dolus in re ipsa*, ossia il dolo ritenuto

²⁶ Cass., sez. V, 5 luglio 2021, n. 25492 e Cass., sez. V, 29 ottobre 2020, n. 5896, entrambe in *DeJure*.

²⁷ «*In tema di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, l'alterazione di elementi accessori dell'atto, diversi da quelli che attengono al contenuto tipico dell'attestazione, non configura un falso innocuo o irrilevante, in quanto tutte le componenti inserite nel documento ripetono da questo la loro idoneità funzionale ad asseverare l'esistenza di quanto indicato, in particolare laddove tali componenti accessorie siano inserite proprio per provare i fatti da esse rappresentati*» (Cfr Cass., sez. VI, 03 giugno 2016, n. 28303 in *DeJure*).

²⁸ Com'è noto, esistono dispute – perlopiù "terminologiche" – sulla collocazione del componente soggettivo del reato. Non potendo in questa sede riassumerne gli sviluppi e gli esiti, "tipicità soggettiva" è inteso come sinonimo del c.d. dolo generico (o dolo del fatto), vale a dire la rappresentazione e la volizione di tutti gli elementi oggettivi della fattispecie, cfr. A. GARGANI, *Dal corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità penale*, Milano, 1997, 453, nonché, di recente, M.A. BARTOLUCCI, *Riflessioni sui reati tributari omissivi propri. Dalle scelte di politica criminale al nodo giurisprudenziale della "doppia anima" (dolo vs. inesigibilità)*, in *Riv. dir. trib.*, 2023, 2, 64.

²⁹ *Ex plurimis*, Cass., sez. V, 17 novembre 1998, Marino, in *Cass. pen.*, 1999 e Cass., sez. VI, 22 marzo 1995, Ventura, in *Riv. pen.*, 1996.

³⁰ R. BARTOLI, *Le falsità documentali*, in M. PELISSERO, R. BARTOLI (a cura di), *op. cit.*, 219 e ss e F. BOTTALICO, *sub art. 476*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA, *op. cit.*, 2261.

automaticamente sussistente in presenza di un accertamento della commissione del fatto oggettivo^{31 32}.

Nonostante i tentativi di ridimensionamento della presunzione di sussistenza del dolo – proposti, soprattutto dai sostenitori della tesi della plurioffensività dei reati di falso³³ – è possibile notare nelle decisioni giurisprudenziali una tendenza ad escludere la presenza di un *dolus in re ipsa* astenendosi, tuttavia, da un vero e proprio accertamento in concreto sull'elemento soggettivo che ha mosso l'autore del fatto³⁴.

3. De communi ad particolare: la natura dell'alterazione

Considerato quanto riportato sul tema in diritto, è ora possibile iniziare a delineare le caratteristiche e i risvolti effettivi della condotta di alterazione che, operata sulla cartella clinica, secondo la ricostruzione del Tribunale di Milano rientrerebbe a tutti gli effetti nella categoria del falso materiale innocuo.

In particolare, al fine di affermare l'innocuità del falso *de quo*, è necessario valutare se l'apposizione manoscritta all'interno del documento abbia o meno comportato un'alterazione rilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto o del documento, idonea a modificare il senso e a compromettere la funzione documentale dell'atto.

Nel caso in esame, come si è già ampiamente riportato, il *report* dell'esame emogasanalitico recava stampata la dicitura "arterioso", riferita al campione di sangue utilizzato, e indicava come percentuale di saturazione dell'emoglobina 74,2%.

³¹ A. MANNA, *Aspetti problematici dei delitti di falso*, op. cit., 9 e ss.

³² Com'è noto, il concetto di *dolus in re ipsa* conduce «a una pratica riduzione della rilevanza dell'elemento psicologico e finisce per imprigionarlo nelle maglie di schemi presuntivi i quali, se ammissibili nella veste di "praesumptiones iudicis", non lo sono sotto la forma di presunzioni legali. F. BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, Milano, 1960, 5.

³³ In particolare, si afferma che, oltre alla conoscenza e volontà del fatto e alla consapevolezza di offendere o mettere in pericolo il bene giuridico della pubblica fede, il dolo dovrebbe essere anche provato in relazione alla consapevolezza di porre in pericolo l'interesse garantito dalla genuinità e veridicità del documento. In tal senso, F. BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, op. cit., 141 e ss. e A. MANNA, *Aspetti problematici dei delitti di falso*, op. cit., 10.

³⁴ «Sotto il versante soggettivo, ai fini dell'integrazione del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri" non essendo, invece, richiesto l'"animus nocendi vel decipiendi". Non si tratta, tuttavia, di "dolus in re ipsa", in quanto l'elemento soggettivo deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell'agente, poiché il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo». Cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. V, 22 ottobre 2018, n. 55385 e Cass., sez. IV, 7 luglio 2010, n. 37925 in *DeJure*.

Sfogliando un qualsiasi manuale di fisiologia emerge che la percentuale di saturazione dell'emoglobina in un adulto sano si attesta tra il 95 e 99% nel sangue arterioso e intorno al 75% in quello venoso.

Orbene, come emerge dalla mera nozione medica, è inevitabile accorgersi di un dato rilevante; se l'esame emo-gasanalitico è stato svolto su un campione di sangue arterioso – come da dicitura stampata sul report –, si è in presenza di una condizione patologica del paziente dovuta alla ridotta quantità di ossigeno presente nel sangue³⁵, che richiede un immediato intervento finalizzato alla gestione terapeutica del paziente e la somministrazione di ossigeno supplementare mediante apposite strumentazioni mediche³⁶.

Se, di contro, il sangue utilizzato per l'analisi era venoso, il paziente presentava una condizione clinica ottimale e non era richiesto alcun intervento del personale sanitario nell'immediato.

Come ben noto, la correzione manuale ha comportato la cancellatura del termine "arterioso" e l'inserimento della dicitura "venoso?". L'alterazione del documento ha comportato l'instillazione di un dubbio riguardante il campione utilizzato, senza alcuna specifica in relazione all'incertezza del sanitario.

Arterioso. No. Forse venoso?

Ipossimia? No. Forse condizione fisiologica?

Necessità di un intervento immediato. No. Forse terapia conservativa senza urgenza?

4. Un tentativo di sintesi analitica

Chiarito il retroterra giuridico e precisata la natura dell'alterazione presente sul documento (senza alcuna presunzione di esaustività, considerata l'ampiezza e la difficoltà della tematica medica in analisi), è opportuna ora una fase di sintesi e analisi finalizzata a valutare la possibilità di condividere la decisione del Tribunale di Milano.

Il fulcro della questione attiene alla possibilità di qualificare come "innocua" l'alterazione manoscritta operata nella cartella clinica del paziente. Nel fare ciò è doveroso richiamare nuovamente l'orientamento giurisprudenziale consolidato che ritiene sussistente l'innocuità nei casi in cui l'alterazione, per quanto attiene al reato di falso materiale, sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e non espliciti effetti sulla sua funzione documentale, non

³⁵ C.d. ipossimia: diminuzione della pressione parziale di ossigeno nel sangue, per aria ambientale scarsamente ossigenata o condizioni patologiche che ostacolano la normale diffusione dell'ossigeno dagli alveoli polmonari al sangue.

³⁶ M. SARKAR, N. NIRANJAN, P. K. BANYAL, *Mechanisms of hypoxemia*, in *Lung India: Official Organ of Indian Chest Society*, vol. 34, n. 1, 2017 e B. B. HAFEN, S. SHARMA, *StatPearls Publishing*; 2024 Jan.

dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che viene effettuato dell'atto falso³⁷.

Orbene, è possibile considerare "del tutto irrilevante" la postilla manoscritta sul *report* dell'esame emo-gasanalitico, soprattutto considerando i rilievi tecnici analizzati nel paragrafo precedente?

A ben vedere, sarebbe proprio il significato dell'atto a essere stato compromesso e alterato dall'aggiunta manuale; da una situazione di certezza, attestante uno stato di salute compromesso e allarmante del paziente, si è venuta a creare una situazione di dubbio che potrebbe non solo documentare un'effettiva incertezza dell'operatore sanitario che ha "corretto" la scritta ma anche una volontà "di manleva" dalle responsabilità che sarebbero potute discendere nel caso concreto.

Il riconoscimento della natura di atto pubblico della cartella clinica riflette la straordinaria importanza attribuita a tale categoria di documento; com'è stato precedentemente approfondito, la giurisprudenza ha da sempre adottato una linea molto rigida nei confronti della redazione e della conservazione della documentazione sanitaria in virtù dei valori costituzionalmente protetti che le informazioni contenute nella cartella clinica di un paziente inevitabilmente tutelano.

Riprendendo un'interessante pronuncia sul tema, la Corte di cassazione ha affermato in relazione alla cartella clinica che «*trattasi di atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri eventi clinici rilevanti, sicché i fatti devono esservi annotati contestualmente al loro verificarsi. Ne deriva che tutte le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico*»³⁸.

Nel caso di specie, si potrebbe anche ipotizzare un contrasto dell'alterazione della dicitura stampata dal macchinario medico adibito all'esame emo-gasanalitico con le norme deontologiche mediche che, come è già stato precisato, impongono al personale sanitario di motivare e sottoscrivere le correzioni che vengono apportate a qualsivoglia elemento contenuto nella cartella clinica.

La *ratio* di tale disposizione può essere apprezzata considerando l'effetto concreto realizzato da una correzione non motivata e non sottoscritta nel caso *de quo*; di fatto, considerata l'impossibilità di risalire alla paternità della postilla manoscritta dalla quale è derivata, di conseguenza, l'assenza di un riscontro in ordine – quantomeno – alle motivazioni che hanno portato all'intervento successivo sul *report*, la resultanza è indubbiamente un'avvenuta alterazione dell'oggetto che l'atto pubblico era tenuto ad attestare.

³⁷ Cass., sez. V, 29 ottobre 2020, n. 5896 e Cass., sez. V, 17 ottobre 2013, n. 2809, entrambe in *DeJure*

³⁸ Cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. V, 22 ottobre 2018, n. 55385 e Cass., sez. IV, 7 luglio 2010, n. 37925 in *DeJure*.

Non è possibile, infatti, risalire ai «*dati anamnestici e a quelli obiettivi relativi alla condizione clinica*» e, tantomeno, alle «*attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate*», tutti elementi che il Codice di Deontologia Medica³⁹ richiede che emergano dalla cartella clinica in maniera incontrovertibile e chiara.

Ed è proprio tale circostanza che permette – *a contrario* – di escludere la possibilità di ritenere grossolano l'intervento riconoscendo, di conseguenza, una rilevanza penalistica alla condotta; in una pronuncia in relazione a un caso analogo a quello analizzato in questa sede, la Corte di cassazione ha affermato che le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni e le aggiunte evidenti non possono essere considerate, di per sé, un sintomo di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di una lesione del bene giuridico della fede pubblica⁴⁰.

Infine, dal punto di vista dell'elemento soggettivo – tenendo a mente i rilievi già effettuati –, parrebbe potersi ritenere sussistente il c.d. dolo generico connesso alla coscienza e volontà del fatto commesso e alla consapevolezza di offendere il bene giuridico della pubblica fede e di porre in pericolo l'interesse soggettivo alla genuinità e veridicità del documento.

5. Conclusioni

L'analisi delle tematiche connesse alla decisione in commento fa emergere alcune perplessità rispetto all'esito del sillogismo giudiziale.

Qualora il *decisum* dei giudici dovesse cristallizzarsi anche nei gradi successivi di giudizio verrebbe a crearsi un precedente decisamente interessante e idoneo a contraddire una giurisprudenza che, seppur non granitica, potrebbe definirsi ormai consolidata.

La principale fonte di preoccupazione risiede nel fatto che consentire la modifica del contenuto di documenti sanitari mediante annotazioni non firmate e apposte successivamente alla loro creazione e giustificare tali modifiche come semplici forme di commento o di espressione di dubbi – potendo bastare, per tale scopo, anche la semplice aggiunta di un punto interrogativo, come nel caso

³⁹ Art. 26 Codice di Deontologia Medica

⁴⁰ Cass., Sez. V, 11 settembre 2013, n. 37314 in *DeJure* «*Al riguardo, posto che la grossolanità ed innocuità del falso vengono prospettate essenzialmente in relazione al fatto che appariva rilevabile ictu oculi l'aggiunta dell'annotazione, vale ricordare il principio già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 c.p., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, le aggiunte evidenti, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore*».



in questione – potrebbe aprire la strada a una serie di comportamenti “difensivi”⁴¹ da parte dei medici e del personale sanitario, rendendo così ancora più arduo l’accertamento dei fatti significativi nell’ambito ospedaliero e giustificando vere e proprie alterazioni alle cartelle cliniche con l’espressione di un legittimo dubbio diagnostico.

E tale apertura – seppur in ambito civile – si porrebbe in insanabile contrasto con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza penale, realizzando un cortocircuito definitorio e interpretativo idoneo a far sorgere una sicuramente non innocua frattura nell’ordinamento.

⁴¹ Cfr. A. MANNA, *Medicina difensiva e il diritto penale. Tra legalità e tutela della salute*, 2014, Pisa, 7.